



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.
Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 220-1/2023 P.U. (ristrutturazione
dei debiti), promosso

DA

Butera Arcidiacono Giuseppe, nato a Palermo il 2.7.1973 (C.F.:
BTRGPP73L02G273B) rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele
Carrà (avv.raffaelecarrà@legalmail.it)

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex artt. 67 e ss. C.C.I.I. depositata in data 27.10.2023 da
Butera Arcidiacono Giuseppe;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa
Sezione in data 27 ottobre 2023;

letta la relazione del Professionista designato dall'O.C.C. Ordine
dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, dott.

Tribunale di Palermo
sez. IV civile - procedure
concurso



Giuseppe Rizzo, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68 commi 2 e 3 C.C.I.L., nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.L.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che, con decreto del 23.11.2023, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito *www.tribunale.palermo.it*; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

letta la Relazione depositata dal dott. Rizzo n.q. in data 10.1.2024 in cui viene dato atto delle osservazioni trasmesse da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall'avv. Massimo Mannocchi, nell'interesse di Prexta S.p.A.;

rilevato che le osservazioni presentate da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione debbano ritenersi superate

Tribunale di Palermo
sez. IV civile - procedure
concorsuali



avendo lo stesso opponente comunicato il piano agli Enti impositori e non avendo quest'ultimi presentato osservazioni allo stesso;

riesaminata la memoria depositata dal creditore opponente Prexta S.p.A. con la quale si è opposto:

"all'approvazione e all'omologa del Piano del Consumatore proposto, con il gestore della crisi Dott. Giuseppe Rizzo, dal Signor Butera Arcidiacono Giuseppe per ottenere la regolare prosecuzione dei pagamenti relativi al contratto di prestito n. 108896, secondo i termini e le modalità ivi previste"

Chiedendo

"Nella denegata ipotesi di omologa del piano proposto dal Signor Butera Arcidiacono Giuseppe, si richiede sin d'ora che codesto Tribunale si pronunci sull'acquisibilità del T.F.R. del ricorrente alla procedura, qualora detto T.F.R. diventi esigibile in pendenza di procedura, riquantificando le percentuali di soddisfazione dei creditori; in difetto ed in caso di omologa del piano così come proposto, si chiede che il provvedimento di omologa preveda espressamente il mantenimento in favore di Prexta SpA del vincolo sul T.F.R. del Signor Butera Arcidiacono Giuseppe, sino alla conclusione del piano proposto";

ritenute non divisibili le doglianze del creditore Prexta S.p.A. ed in particolare:

- sull'asserita inammissibilità del piano per carenza del requisito del sovraindebitamento: dalla Relazione dell'OCC e dall'esame della documentazione in atti appare, in modo incontrovertibile, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente.

Invero, la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente nonché l'elenco dei debiti gravanti sullo stesso evidenziano la

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



sproporzione tra l'importo delle entrate mensili e l'importo delle rate mensili gravanti sullo stesso;

- sulla presunta colpa grave del ricorrente: a parere di questo Giudice il proponente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorso compulsivo al credito del ricorrente, che ne ha determinato l'attuale stato di sovraindebitamento, si è innestato in un quadro clinico (disturbo ludopatico) che ha determinato nello stesso una progressiva perdita della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie e di quelle familiari. Pertanto, se normalmente l'assunzione di obbligazioni reiterata e compulsiva, per ragioni voluttuarie, quali il gioco e le scommesse, è indicativa di una dispersione ingiustificata del patrimonio e come tale non esclude la colpa grave, diversa valutazione deve essere effettuata quando la condotta compulsiva viene posta in essere in chiave patologica, come nel caso in specie [Tribunale di Roma 17.10.2022; Tribunale di Torino 28.10.2020, Tribunale di Vicenza 24.09.2020]. Il disturbo di personalità connotato da ludopatia riscontrato nel Butera risulta, conseguentemente, estraneo alle ipotesi di colpa grave, mala fede e frode, che rendono il consumatore sovraindebitato immeritevole di accedere alla procedura. Non può nemmeno essere considerato colposo, nemmeno, il successivo ricorso al credito, in quanto, *"il debitore, risulta aver agito per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in*

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti" [Tribunale di Torino, 21 marzo 2023].

Non integra, parimenti, la colpa grave nemmeno l'asserita falsità delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in fase di compilazione del questionario finalizzato alla stipula del contratto.

Non può, infatti, non tenere conto del fatto che, nel 2018, il Butera non seguiva più il percorso riabilitativo, interrotto nel 2015 e non era stato sottoposto, in precedenza, a ricoveri; circostanze quest'ultime che hanno verosimilmente indotto il ricorrente a non indicare la patologia psichica di cui era stato affetto tempo prima, ritenendosi in quel momento (con valutazione incensurabile) non più gravato.

Tra l'altro è opportuno sottolineare che la formulazione delle domande del suddetto questionario potrebbe apparire poco chiara e fuorviante. Esse, infatti, fanno riferimento esclusivamente ad uno stato di salute fisico e non anche psichico e la mancata specifica domanda sulle eventuali malattie psichiche del soggetto possono fare ritenere che tale aspetto non appare rilevante per l'assicurato.

Sul punto, invero, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è chiara nel sottolineare che, *"affinché possa ritenersi sussistente l'elemento soggettivo di cui all'art. 1892 c.c., deve*

*Tribunale di Palermo
sez.IV civile – procedure
concorsuali*



valutarsi sia il comportamento dell'assicurato quanto il comportamento dell'assicuratore.

Quest'ultimo, in base ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.) è tenuto ad apprestare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tale da ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, alla conoscenza dei quali abbia interesse, con la conseguenza che la mancata inclusione, fra i quesiti formulati, di determinati profili di fatto, evidenzia un atteggiamento di indifferenza dell'assicuratore medesimo, valutabile ai fini dell'esclusione a carico dell'assicurato che li abbia taciuti, di un comportamento reticente" [cfr. Cass. 24.11.2003, n. 17840; Cass. Civ., Sez. I, 20 novembre 1990, n. 11206];

- sulla quantificazione delle spese mensili: le spese quantificate e autocertificate dal Butera in € 1.800,00 appaiono compatibili con la composizione del nucleo familiare. Tant'è che il valore ben poco si discosta dalla soglia di povertà quantificata dall'ISTAT pari a circa € 1.600,00;

- sulla percentuale offerta ai creditori: è opinione di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza più recente, che la percentuale di soddisfazione del creditore deve avere determinata con riguardo alle circostanze del caso concreto, nel caso in specie quindi la percentuale pari al 40% del credito, risulta in linea rispetto a quella offerta agli altri creditori, compatibile con le risorse finanziarie dei creditori tenendo conto anche del fatto che non appaiono sussistenti possibilità di incremento del reddito familiare considerata anche l'età dei ricorrenti;

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



sulla mancata acquisizione delle somme a titolo di T.F.R.: l'art. 67 C.C.I.I. prevede la libertà delle forme per la ristrutturazione dei debiti.

Questo vuol dire che, nel piano, la messa a disposizione del T.F.R. è **una facoltà dell'istante debitore e non un obbligo;**

sulle richieste formulate in subordine dal creditore opponente: il creditore opponente chiede: *"nella denegata ipotesi di omologa del piano proposto dal Signor Butera Arcidiacono Giuseppe, si richiede sin d'ora che codesto Tribunale si pronunci sull'acquisibilità del T.F.R. del ricorrente alla procedura, qualora detto T.F.R. diventi esigibile in pendenza di procedura, riquantificando le percentuali di soddisfazione dei creditori; in difetto ed in caso di omologa del piano così come proposto, si chiede che il provvedimento di omologa preveda espressamente il mantenimento in favore di Prexta SpA del vincolo sul T.F.R. del Signor Butera Arcidiacono Giuseppe, sino alla conclusione del piano proposto";*

Tali richieste sono infondate e devono essere rigettate.

Quanto alla prima, come già evidenziato, occorre ribadire che la messa a disposizione del T.F.R. è una facoltà dell'istante debitore e non un obbligo e che, inoltre, l'accredito del T.F.R. non è nella disponibilità del lavoratore, ma è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro [Cass. n. 5376/2020].

Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.

Nel caso, in specie, peraltro, non sussiste nemmeno il requisito anagrafico per ritenere che tale credito sia conseguibile a breve; il



ricorrente, invero, ha 50 anni, per cui le quote accantonate a titolo di T.F.R., diventerebbero esigibili, in un momento di gran lunga successivo rispetto alla completa esecuzione del piano proposto.

Non può trovare accoglimento neppure la seconda richiesta formulata dal creditore opponente.

Nessuna tutela, invero, è stata attribuita dal legislatore al cessionario del quinto dello stipendio, in particolare, il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione "dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4".

Consentire il mantenimento del vincolo sul T.F.R. finirebbe per ledere la *par condicio creditorum*.

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

considerato, altresì, che nella valutazione della convenienza del piano non può non considerarsi anche la circostanza che il debitore non possiede beni immobili, né beni mobili registrati;

rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (comprensiva dei costi di accesso alla presente procedura) di €

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



111.072,05, di cui € 6.222,00 per compenso Gestore della crisi, € 4.400,00 per l'Advisor ed € 2.000,00 per il legale;

rilevato che il ricorrente soddisferà l'intero ceto creditorio secondo le seguenti modalità di rimborso:

Piano rateale

Da rata 1	10	Rate	Totale rate	Tot. progr.
Compenso OCC PA		570,00 €	5.700,00 €	
		570,00 €	5.700,00 €	5.700,00
			€	
Rata 11	11			
Compenso OCC PA		322,00 €	322,00 €	
Compenso Avvocato		47,54 €	47,54 €	
Advisor		104,59 €	104,59 €	
Ade Riscossione		95,87 €	95,87 €	
		570,00 €	570,00 €	6.270,00
			€	
Da rata 12	28	Rate	Totale rate	Tot. progr.
Compenso Avvocato		109,27 €	1.857,59 €	
Advisor		240,39 €	4.086,70 €	
Ade Riscossione		220,34 €	3.745,72 €	
		570,00 €	9.690,00 €	15.960,00 €

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



Rata 29	29			
Compenso Avvocato		94,87 €	94,87 €	
Advisor		208,71 €	208,71 €	
Ade Riscossione		191,30 €	191,30 €	
Prexta		15,50 €	15,50 €	
Compass		25,77 €	25,77 €	
IBL		33,79 €	33,79 €	
A.d.E. Riscossione - Sanz. e int.		0,06 €	0,06 €	
TOTALE PARZIALE		570,00 €	570,00 €	16.530,00 €
Da rata 30	95			
Prexta		117,63 €	7.763,55 €	
Compass		195,54 €	12.905,51 €	
IBL		256,37 €	16.920,19 €	
A.d.E. Riscossione - Sanz. e int.		0,47 €	30,75 €	
		570,00 €	37.620,00 €	54.150,00 €
Da rata 96	96	Rate	Totale rate	Tot.progr.
Prexta		11,74	11,74 €	
Compass		19,51	19,51 €	
IBL		25,58	25,58 €	

Tribunale di Palermo
sez.IV civile – procedure
concorsuali



A.d.E. Riscossione - Sanz. e int.	0,05	0,05 €	
	56,87 €	56,87 €	54.206,87 €

considerato che la rata mensile prevista dal piano, pari ad € 570,00, risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile oltre che fattibile e che, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'O.C.C. dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'O.C.C., tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 C.C.I.I.;

OMOLOGA

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Butera Arcidiacono Giuseppe;

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di O.C.C., Giuseppe Rizzo, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE



a Butera Arcidiacono Giuseppe la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di O.C.C., Giuseppe Rizzo.

Palermo, 6 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Giulio Corsini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, cono. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali



Sent. n. 16/2024 pubbl. il 09/02/2024
Rep. n. 17/2024 del 09/02/2024

*Tribunale di Palermo
sez. IV civile – procedure
concorsuali*

Firmato Da: CORSINI GIULIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5ceebb5b3013f5c36339e122ba7ea20d

